



Statuto della Camera arbitrale della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 16 marzo 2023



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI



STATUTO
DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI
(approvato con Delibera della Giunta della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
n. 20 del 16.03.2023)

Art. 1 - Istituzione ed ambito di applicazione

1. Presso la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è istituita una Camera Arbitrale, denominata Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che si prefigge i seguenti scopi:

- diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato;
- studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato, dell'arbitraggio e della perizia contrattuale, documentandosi sulla pratica e sul diritto anche dei paesi stranieri;
- organizzare un servizio di:
 - a) arbitrato rituale per il quale le parti incaricano la Camera Arbitrale di risolvere una o più questioni con i poteri ed obblighi della funzione giurisdizionale ordinaria ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura civile;
 - b) arbitrato irrituale e cioè decisioni aventi fra le parti valore negoziale;
 - c) arbitraggi aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo o altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati;
 - d) perizie contrattuali quali semplici accertamenti di natura tecnica;
- prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini onde promuovere idonee iniziative tese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo diffuso di risoluzione delle controversie.

Art. 2 - Gli Organi

1. Sono organi della Camera Arbitrale:

- il Presidente;
- il Segretario.

Art. 3 - Il Presidente

1. Presidente della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è, di diritto, il Presidente in carica della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'istituzione, vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento, delibera, con l'assistenza del Segretario, circa la nomina degli arbitri, le spese di procedimento e gli onorari degli arbitri.

Art. 4 - Il Segretario

1. La Giunta della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini nomina un funzionario della medesima Camera di Commercio per l'espletamento dell'incarico di Segretario della Camera Arbitrale.

2. Il Segretario attua le decisioni del Presidente ed è responsabile nei confronti della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini del funzionamento della segreteria ed ha la direzione del personale addetto alla Camera Arbitrale.

Art. 5 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1. In particolare, assistito dal Segretario, il Presidente:

- a) predisporre o approva clausole compromissorie tipo, anche per particolari rapporti o specifici settori economici e commerciali;
- b) propone alla Giunta della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini modifiche al presente Statuto ed al Regolamento;
- c) avanza proposte ed esprime pareri su richiesta della Giunta della Camera di Commercio della Romagna –



Forlì-Cesena e Rimini in ordine allo svolgimento delle procedure di arbitrato;

d) esprime pareri sulle proposte di convenzione da stipulare con altri enti o istituzioni in materia arbitrale da sottoporre successivamente a deliberazione dei competenti organi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) ove ritenuto necessario predispone, ogni triennio e avvalendosi anche degli ordini e collegi professionali, l'elenco degli arbitri scegliendo i medesimi tra persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche, economiche e tecniche in genere che si ritengano idonee, sulla base del curriculum professionale, a svolgere funzioni arbitrali;

f) decide in via definitiva sulle richieste di riconsunzione degli arbitri;

g) nomina gli arbitri, gli arbitratori ed i periti nei casi previsti dal Regolamento;

h) provvede all'interpretazione di clausole compromissorie inserite in contratti o di atti di compromesso sottoposti alla Segreteria da operatori economici ed utenti in genere;

i) concede la proroga per il deposito del lodo arbitrale;

l) delibera le spese di procedimento e gli onorari degli arbitri, anche in caso di transazione;

m) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera Arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri organi.

Art. 6 - L'ufficio di segreteria della Camera Arbitrale

1. L'organizzazione amministrativa delle procedure arbitrali è attribuita ad un apposito ufficio di segreteria.

2. La segreteria provvede a:

- organizzare la ricezione dei diritti per il servizio;
- inviare tempestivamente tutte le comunicazioni necessarie alle parti e agli arbitri;
- mettere a disposizione i locali idonei e riservati all'interno della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- consegnare alle parti copia del regolamento e del tariffario;
- rispondere alle richieste di informazione avanzate dalle parti e dall'utenza in genere.